COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2016
COM(2016) 400 final

2016/0186 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'azione "Capitali europee della cultura" è disciplinata dalla decisione n. 445/2014/UE[1] per gli anni dal 2020 al 2033. L'allegato della decisione contiene un calendario che precisa in quale anno ciascuno Stato membro ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno). Il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature.

Rispetto alla precedente decisione n. 1622/2006/CE[2], la decisione n. 445/2014/UE estende l'azione ai paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'UE purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura. Di conseguenza, ogni tre anni a decorrere dal 2021 (ossia nel 2021, 2024, 2027, 2030 e 2033), il titolo può essere attribuito a città dei paesi candidati o potenziali candidati. I concorsi iniziano almeno sei anni prima dell'anno del titolo, con la pubblicazione da parte della Commissione di un invito a presentare candidature.

La decisione n. 445/2014/UE non contempla però i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("paesi EFTA/SEE") (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Alle città di questi paesi non può pertanto essere attribuito il titolo di Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033.

Al fine di rafforzare i legami culturali tra l'Unione europea e i paesi EFTA/SEE, si propone di modificare la decisione n. 445/2014/UE per consentire alle città dei paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura.

Ciò sarebbe coerente con l'articolo 167, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che così recita: "L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi [...] in materia di cultura [...]".

L'inclusione dei paesi EFTA/SEE sarebbe inoltre coerente con l'articolo 81 dell'accordo SEE e con l'articolo 13 del suo protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La presente proposta modifica la decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e si basa quindi sulla stessa base giuridica, ossia sull'articolo 167, paragrafo 5, del TFUE.

---

[1] Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).

[2] Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019 (GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1).

- **Sussidiarietà**

Poiché la decisione n. 445/2014/UE è un atto giuridico dell'Unione, può essere modificata soltanto da un atto giuridico equivalente. Gli Stati membri non possono agire individualmente.

- **Proporzionalità**

Si veda sopra. Non esistono altre opzioni per estendere l'azione "Capitali europee della cultura" ai paesi EFTA/SEE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si veda sopra. Atto giuridico proposto: decisione.

- **Consultazione pubblica**

Nel corso dell'elaborazione della proposta di decisione relativa all'azione "Capitali europee della cultura" per i titoli dal 2020 al 2033, la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica tra il 27.10.2010 e il 12.1.2011 ricevendo 212 risposte. Una domanda riguardava la possibilità di estendere l'azione "Capitali europee della cultura" a paesi non appartenenti all'UE[3]. L'idea ha suscitato reazioni contrastanti e all'epoca la Commissione ha deciso di proporre un'apertura parziale ai paesi non appartenenti all'UE, limitandola ai paesi che perseguono l'adesione all'Unione.

La Commissione ritiene che non sia necessaria un'ulteriore consultazione, in quanto la proposta di una nuova decisione mira unicamente a ampliare (leggermente) l'accesso all'azione "Capitali europee della cultura" in modo che siano inclusi anche i paesi EFTA/SEE.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Come già la decisione n. 445/2014/UE, anche questa proposta della Commissione non ha alcuna incidenza diretta sul bilancio, in quanto il premio Melina Mercouri e i costi dei membri del gruppo di esperti designati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione sono coperti dalle risorse attuali del programma Europa creativa per il quadro finanziario 2014-2020 o saranno coperti dai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura per gli anni posteriori al 2020. Va aggiunto che la proposta non comporterà un maggior numero di Capitali europee della cultura nel periodo compreso tra il 2020 e il 2033, in quanto le città dei paesi EFTA/SEE concorreranno con le città dei paesi candidati/potenziali candidati che già partecipano al concorso.

4. ALTRI ELEMENTI

Con la presente proposta la Commissione propone di:

- aprire l'azione "Capitali europee della cultura" alla partecipazione delle città dei paesi EFTA/SEE che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura;
- estendere il concorso, attualmente riservato alle città dei paesi candidati/potenziali candidati, alle città dei paesi EFTA/SEE;

[3] Per un'analisi dei risultati della consultazione, consultare http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc/consultation-analysis-results_en.pdf.

- attribuire il titolo di Capitale europea della cultura a una città di un paese candidato/potenziale candidato o di un paese EFTA/SEE nel 2028 anziché nel 2027, in modo che questi paesi possano negoziare la loro partecipazione al programma dell'Unione a sostegno della cultura che succederà al programma Europa creativa per il periodo 2021-2027 prima che la Commissione pubblichi il relativo invito a presentare candidature almeno sei anni prima dell'anno del titolo;
- modificare di conseguenza il calendario nell'allegato della decisione n. 445/2014/UE.

2016/0186 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] intende tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un'area culturale comune. Ha come obiettivo anche quello di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città conformemente alle loro rispettive strategie e priorità.

(2) L'articolo 3 della decisione n. 445/2014/UE stabilisce che solo le città degli Stati membri, dei paesi candidati e potenziali candidati o di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della stessa decisione hanno accesso all'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura".

(3) L'azione dell'Unione dovrebbe, a determinate condizioni, essere aperta anche alle città dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("paesi EFTA/SEE") nella prospettiva di un rafforzamento dei legami culturali tra tali paesi e l'Unione europea, in conformità all'articolo 81 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(4) Tuttavia nel periodo coperto dalla presente decisione, segnatamente dal 2020 al 2033, per motivi di equità nei confronti delle città degli Stati membri, le città dei paesi EFTA/SEE dovrebbero essere autorizzate a partecipare a un solo concorso per l'ottenimento del titolo. Analogamente ogni paese EFTA/SEE dovrebbe essere autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta durante tale periodo.

---

4 GU C […] del […], pag. […].

5 Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).

(5) Un paese candidato, un paese potenziale candidato o un paese EFTA/SEE dovrebbe ospitare la manifestazione "Capitale europea della cultura" nel 2028 anziché nel 2027 in modo che tali paesi possano negoziare la loro partecipazione al programma dell'Unione a sostegno della cultura che succederà al programma Europa creativa per il periodo 2021-2027 prima della pubblicazione del relativo invito a presentare candidature almeno sei anni prima dell'anno del titolo.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 445/2014/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 445/2014/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il numero delle città cui è attribuito il titolo in un determinato anno ("anno del titolo") non può essere superiore a tre.

Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato ("calendario") e, negli anni pertinenti, a una città di un paese EFTA/SEE o di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati e potenziali candidati che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature di cui all'articolo 10, paragrafo 2, partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, possono candidarsi al titolo per un anno nell'ambito di un concorso generale organizzato ogni tre anni conformemente al calendario.

Le città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati e potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033.

Ciascun paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.";

2) l'articolo 10 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Preselezione e selezione nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati o potenziali candidati";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e potenziali candidati.";

c) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"6. La giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate con una raccomandazione sulla designazione di non più di una città di un paese EFTA/SEE, candidato o potenziale candidato.";

3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di paesi EFTA/SEE, di paesi candidati e potenziali candidati, la Commissione designa una città destinata a detenere il titolo negli anni pertinenti sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo.";

4) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Lo Stato membro, il paese EFTA/SEE o il paese candidato o potenziale candidato interessato può designare un osservatore per la partecipazione a queste riunioni.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La giuria trasmette le relazioni di monitoraggio alla Commissione, alle città designate e allo Stato membro o al paese EFTA/SEE o al paese candidato o potenziale candidato interessato.";

5) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*